



CITTA' DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SEGRETERIA GENERALE

Via Milano 7 – 35020 ALBIGNASEGO – TEL. 0498042233 – FAX 0498625188

Cod. Fisc. 80008790281 P.IVA 00939330288


Direttiva n. 02/2015

li, **23 GEN. 2015**

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Protocollo Generale: Partenza
20150002596 23-01-2015
Direttore Generale - Segretario

Al Sigg.ri . Responsabile di Settore

e p.c. Al Nucleo di Valutazione



- LORO SEDI -

OGGETTO: Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Misura M11 del PTPC 2014-2016).

Come è noto con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.09.2014 il Comune di Albignasego ha recepito il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel Settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 23.07.2014 dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI Veneto e Anci Veneto.

Siffatte formule collaborative, come ha fatto notare la Giunta della Regione Veneto in sede di approvazione del Protocollo, nascono dall'esigenza di potenziare e integrare gli strumenti di tutela della legalità e di contrasto alla criminalità previsti dalla vigente legislazione, da un lato rafforzando la rete di monitoraggio esistente e dall'altro lato estendendo i c.d. controlli antimafia a contratti e subcontratti altrimenti esclusi dalle verifiche ai sensi della vigente legislazione antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

Le stesse direttive del Ministro dell'Interno di cui al comunicato del 23 giugno 2010, sempre secondo la Regione Veneto, forniscono al riguardo un duplice ordine di indicazioni in merito alle possibili misure da adottare per incrementare la rete dei controlli sui subcontratti ad elevato rischio di infiltrazione della criminalità organizzata:

- Attivazione di sistemi di monitoraggio basati sulla costituzione, presso le prefetture delle c.d. "white list", ora disciplinate direttamente a livello normativo all'art. 1, commi 52-53 della legge L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In questi elenchi sono iscritti gli operatori economici (fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa operanti nei settori, classificati "sensibili", dell'indotto relativo al ciclo degli inerti e settori collaterali, oggetto dei contratti a valle (trasporto materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporti di terra e materiali inerti, noli a freddo, ecc.);
- Sottoscrizione di protocolli d'intesa per impegnare le stazioni appaltanti a prescrivere nei bandi l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di presentare il piano di affidamento con riguardo alle predette forniture e servizi ad alto rischio di infiltrazione della criminalità

organizzata, con invito altresì a stabilire in via convenzionale l'obbligo di acquisire le informazioni prefettizie anche per i sub affidamenti relativi ai contratti sotto soglia.

Va inoltre rilevato come la prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla evoluzione normativa statale.

Nello specifico, la succitata legge L. 6 novembre 2012, n. 190, nel prendere atto della efficacia ed utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in proposito che *“le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”* (art. 1 comma 17).

In sede attuativa della legge 190/2012, l'A.N.A.C., nella delibera n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i protocolli di legalità e i patti di integrità tra le iniziative e azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione.

Con il recepimento del “Protocollo di legalità” il Comune, come stazione appaltante, si impegna a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltrare alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte, in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'Allegato 1, lettera A) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo;
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C del Protocollo) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

• un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dall'accordo con l'impresa aggiudicataria. Non solo ma il Comune dovrà acquisire dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del “Protocollo di legalità” i dati anagrafici della ditta, il Codice fiscale, la matricola INPS, il Codice cliente e la Posizione assicurativa territoriale INAIL, la documentazione che attesta la regolarità

contributiva dell'azienda attraverso il DURC, nonché nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifica la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi dei loro dipendenti e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura del Comune alla Prefettura per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che riguardano i contratti.

Ora la concreta attuazione dei contenuti del Protocollo di legalità di cui alla deliberazione di G.C. n. 84 del 02.09.2014 consultabile sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "altri contenuti-corrruzione" nonché alla sottosezione "Bandi di gara e contratti", comporta per molti aspetti la collaborazione degli operatori economici affidatari e sub-affidatari dei contratti.

La maggior parte degli obblighi, infatti, non deriva direttamente dalla legge. Tant'è che risulta necessaria l'espressa assunzione su base negoziale da parte dei contraenti e sub contraenti, mediante accettazione di apposite clausole da inserire a tal fine nei documenti di gara (bandi e lettere invito) e/o nel successivo contratto da stipulare con l'aggiudicatario dell'appalto.

L'ambito di applicazione del Protocollo di legalità risulta generalmente riferibile a tutte le fattispecie contrattuali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tuttavia la sfera di operatività di taluni contratti viene espressamente circoscritta ai solo appalti di lavori, con conseguente necessità di distinguere gli obblighi di carattere generale, validi per tutti i contratti dalle cautele antimafia applicabili esclusivamente ai contratti pubblici di lavori.

Allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza ed applicazione del Protocollo di legalità sono state predisposte delle "clausole tipo", attuative dei singoli istituti in esso regolati che vengono allegati alla presente direttiva.

Le "clausole tipo", opportunamente da adattare, modifiche e integrare alle circostanze concrete ed alle caratteristiche dei servizi forniture e lavori da affidare possono rappresentare un utile strumento di supporto ai Settori al fine di dare puntuale adempimento al "Protocollo di legalità".

Tanto premesso si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione al Protocollo di legalità recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.09.2014.

Il Responsabile della Prevenzione
(Dott. Roberto Du)

INDICE

CLAUSOLA N. 1-A CLAUSOLA N. 1-B CLAUSOLA N. 1-C CLAUSOLA N. 1-D	Applicazione clausole "Protocollo"
CLAUSOLA N. 2	Elenco degli affidamenti
CLAUSOLA N. 3-A CLAUSOLA N. 3-B	Clausola risolutiva espressa
CLAUSOLA N. 4	Informazioni antimafia atipiche
CLAUSOLA N. 5	Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia
CLAUSOLA N. 6	Posizioni previdenziali e assicurative
CLAUSOLA N. 7	Referente di cantiere
CLAUSOLA N. 8-A CLAUSOLA N. 8-B CLAUSOLA N. 8-C	Comunicazione tentativi di estorsione
CLAUSOLA N. 9-A CLAUSOLA N. 9-B CLAUSOLA N. 9-C	Divieto di subappalto
CLAUSOLA N. 10-A CLAUSOLA N. 10-B	Tracciabilità flussi finanziari

CLAUSOLE – TIPO

Applicazione clausole “Protocollo”

CLAUSOLA N. 1-A	
TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d’invito
<p>“Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014.ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 02.09.2014 , consultabile sul sito del Comune http://www.obizzi.it</p>	

CLAUSOLA N. 1-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d’invito
<p>“Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara/lettera d’invito, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito del Comune”.</p>	

CLAUSOLA N. 1-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
<p>“L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 .ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”</p>	

CLAUSOLA N. 1-D	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
<p>“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”</p>	

Elenco degli affidamenti

CLAUSOLA N. 2

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Contratti pubblici di lavori

DOCUMENTO

Contratto principale/capitolato

“L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”

Clausola risolutiva espressa

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

CLAUSOLA N. 3-A

DOCUMENTO

Contratto principale/capitolato

“1. Il presente contratto è risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

CLAUSOLA N. 3-B

DOCUMENTO

Contratti di subappalto e subcontratti di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”

“Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente (inciso da inserire per i soli contratti di subappalto: previa revoca dell'autorizzazione al subappalto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% titolo di liquidazione forfetaria dei danni del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Informazioni antimafia atipiche

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 4	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
“La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalla Prefettura ai sensi dell’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico”.	

Contratto stipulato in pendenza delle informative antimafia (eventuale)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i quali devono essere richieste le informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 2 del “Protocollo”
CLAUSOLA N. 5	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato e contratti di subappalto e subcontratti di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo”
“Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 91 del predetto decreto”.	

Posizioni previdenziali e assicurative

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 6	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d’invito
“La sottoscritta impresa dichiara di avere i seguenti dati anagrafici _____, il seguente C.F. _____ e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: – INPS: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); – INAIL: sede di _____, Via _____ codice Cliente e posizione assicurativa _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); – CASSA EDILE: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); – INARCASSA: sede di _____, Via _____ matricola n. _____ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); – Altra cassa (specificare) _____ n. matricola _____ In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi _____ La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”.	

Referente di cantiere

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
------------------------	------------------------------

CLAUSOLA N. 7

DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
-----------	---------------------------------

"1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia."

Comunicazione tentativi di estorsione
--

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori
------------------------	------------------------------

CLAUSOLA N. 8-A

DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito e successivamente contratto
-----------	--

"1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1."

CLAUSOLA N. 8-B

DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti
-----------	--

"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente."

CLAUSOLA N. 8-C

(facoltativa, da inserire previa idonea valutazione della Stazione appaltante)

DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
-----------	---------------------------------

"1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

2. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto."

Divieto di subappalto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 9-A	
DOCUMENTO	Bando di gara/lettera d'invito
"Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."	

CLAUSOLA N. 9-B	
DOCUMENTO	Modulistica autodichiarazioni allegata al bando di gara/lettera d'invito
"Il sottoscritto operatore economico dichiara di accettare la clausola del bando/lettera d'invito in base alla quale la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."	

CLAUSOLA N. 9-C	
DOCUMENTO	Contratto principale/capitolato
"La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari."	

Tracciabilità flussi finanziari

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CLAUSOLA N. 10-A	
DOCUMENTO	Contratto principale
<p>"1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;</p> <p>2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;</p> <p>3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto;</p> <p>4. La stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad. es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli;</p> <p>5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria."</p>	

10-B	
DOCUMENTO	Contratti di subappalto e subcontratti della filiera delle imprese
<p>"1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.</p> <p>2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>	

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune.
4. La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comporteranno, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., la revoca dell'autorizzazione al subappalto-
- 5 L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), per quanto di propria spettanza, si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad. es. estratto conto) che attesta il rispetto della norma sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli..”